



## IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti - Circolare F.L. 4/2015.
- Funzione Pubblica: Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Circolare n. 2/2015 .
- Agenzia delle Entrate: Ulteriori chiarimenti sullo split payment - circolare n. 6/E .
- Autorità Anticorruzione: Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Agenzia delle Entrate: Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, prime indicazioni - Circolare n. 3/E.
- Agenzia delle Entrate: Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie - Risoluzione n. 17/E.
- Adozione da parte delle Regioni dei moduli standard per la CIL e la CILA.

Ministero dell'Interno:  
Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni.  
Dematerializzazione dei documenti -  
Circolare F.L. 4/2015

Con la circolare del 19 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni circa la dematerializzazione dei documenti di rendiconto delle spese elettorali anticipate dai comuni.

Dunque, in occasione delle future consultazioni elettorali di interesse statale, i comuni dovranno trasmettere i rendiconti elettorali telematicamente per posta elettronica certificata (PEC).

A tal fine, sulle copie informatiche dei documenti da inviare, siano essi in origine analogici oppure informatici, dovrà essere apposta (singolarmente, su ciascuna delle copie) o associata (collettivamente, ad un insieme di copie) la firma digitale del responsabile del servizio, che attesti la conformità agli originali.

Gli enti che non possono provvedere alla trasmissione telematica della documentazione, essendo la dimensione degli atti da allegare superiore alla dimensione massima dei messaggi ammessa dal sistema di posta elettronica certificata, dovranno memorizzare i documenti informatici, completi della necessaria firma digitale del responsabile del servizio, su CD-ROM.

Questi ultimi, al fine di soddisfare i caratteri di certezza dell'invio e della ricezione richiesti, dovranno essere

trasmessi nelle forme tradizionali, quali allegati di una nota cartacea e spediti alla Prefettura di riferimento per posta raccomandata, ovvero mediante consegna a mano.

Tale modalità, in ogni caso, è da considerarsi residuale e solo se ne ricorrono i presupposti sopra richiamati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che il ricorso a questa forma di trasmissione "ibrida" (lettera cartacea con allegati informatici), non espressamente prevista dalle norme, trova giustificazione solo nel suddetto caso di eccessiva dimensione degli atti da trasmettere.

Il testo della circolare è reperibile su:  
<http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-15.html>

Funzione Pubblica: Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro -  
Circolare n. 2/2015 .

Con Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 19 febbraio 2015, si forniscono chiarimenti in relazione alla soppressione del trattenimento in servizio ed alla modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro , a seguito di quanto disposto dall' articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha abrogato l'articolo 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché la materia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni.

- Soppressione del trattenimento in servizio, disciplina transitoria:

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fatto salvi i trattenimenti in servizio in essere sino alla data del 31 ottobre 2014 o a data antecedente se prevista nel provvedimento.

A tal fine si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci.

I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati *ex lege*.

- La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, novità della disciplina:

In sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 è stato riformulato l'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Rispetto al testo previgente la disposizione non pone più un limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014); la risoluzione unilaterale diviene quindi un istituto utilizzabile a regime dalle pubbliche

amministrazioni.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione viene ampliata la platea delle amministrazioni che possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto.

Infatti oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono incluse anche le autorità indipendenti.

In base alla nuova disposizione, in presenza dei relativi presupposti, la risoluzione unilaterale del rapporto può essere esercitata nei confronti di tutte le categorie di dipendenti possibili destinatari del pensionamento anticipato disciplinato dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Per quanto riguarda i presupposti, il nuovo riferimento richiama il requisito contributivo aggiornato per il conseguimento della pensione anticipata.

Il recesso unilaterale non può avere luogo se a causa della risoluzione il dipendente subisse le penalizzazioni previste dal già citato articolo 24, comma 10.

Pertanto a decorrere dall'anno 2014 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età.

Il testo della circolare è reperibile su:

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1228132/circolare\\_n\\_2\\_del\\_19\\_febbraio\\_2015.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1228132/circolare_n_2_del_19_febbraio_2015.pdf)

Agenzia delle Entrate: Ulteriori chiarimenti sullo split payment - circolare n. 6/E

La circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, contiene chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro.

Tra questi, si segnalano gli argomenti di particolare interesse per gli Enti Locali e precisamente:

- Nuova tempistica della comunicazione black list;
- Nuova certificazione unica;
- Split payment;
- Ravvedimento operoso;

In particolare sullo Split Payment:

- Split payment e regimi speciali Iva:  
L'articolo 1, comma 629, lett. b), della Legge di stabilità 2015 ha introdotto l'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, che dispone l'adozione del modello di scissione dei pagamenti, c.d. "split payment" per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.

Secondo la nuova disposizione "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici interessati, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi...".

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, tra cui l'evidenziazione dell'imposta, apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima.

Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

- Split payment e regolarizzazioni:

Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Pertanto, fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti

di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

- Split payment e ritenute:

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa "non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito". Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Il documento integrale è reperibile su:

<http://www.agenziaentrate.gov.it> alla sezione provvedimenti

Autorità Anticorruzione: Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con comunicato del 18 febbraio 2015, l'ANAC comunica che le amministrazioni, gli enti e le società cui compete l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione di detti atti sul sito istituzionale dell'amministrazione, società o ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - corruzione".

Nessun documento, pertanto deve essere inviato, per posta elettronica o tradizionale, all'Autorità.

L'invio dei Programmi e di documenti ad essi relativi non sarà preso in considerazione dall'Autorità e i predetti documenti, se non pubblicati sui siti istituzionali, si considereranno come non predisposti.

Richieste di chiarimenti in merito all'adozione dei PTPC formulate da parte di società partecipate e di enti pubblici economici possono essere inoltrate alla casella e-mail [anticorruzione@anticorruzione.it](mailto:anticorruzione@anticorruzione.it).

Analogamente, la Relazione del responsabile della prevenzione per l'anno 2014, redatta utilizzando la scheda standard, deve essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - corruzione" e non deve essere trasmessa all'Autorità.

In relazione invece alla comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, i dati essi devono essere inviati esclusivamente con il Modulo\_ANAC\_Nomina\_RPC, disponibile sul sito dell'Autorità, sezione Servizi/Servizi on line\_Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.

L'Autorità non prende in considerazione comunicazioni effettuate in modo diverso nonché l'invio di moduli compilati a mano e scannerizzati.

Ulteriori approfondimenti su:  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/>

Agenzia delle Entrate: Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, prime indicazioni - Circolare n. 3/E.

Le attuali commissioni censuarie, previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6501, sono organismi che coadiuvano l'amministrazione finanziaria nell'ambito dei procedimenti di determinazione delle tariffe d'estimo di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, svolgendo funzioni sostanzialmente amministrative.

In base all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha delegato il Governo, tra l'altro, a ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale.

In attuazione di tale delega, è stato recentemente emanato il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 13 gennaio 2015 (di seguito: Decreto legislativo), con il quale si è provveduto ad un complessivo riordino di detti organismi.

Con la Circolare del 18 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate, fornisce le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per

l'insediamento delle nuove commissioni , anche al fine di consentire un'omogenea applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 198.

Le nuove commissioni censuarie sono ripartite in 106 commissioni locali - le cui sedi sono individuate nella Tabella allegata al Decreto legislativo - e in una commissione centrale, con sede a Roma.

Ogni commissione censuaria è articolata, come nel precedente assetto ordinamentale, in sezioni; alle due sezioni competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano - già attualmente previste - si aggiunge una terza sezione, specializzata, in fase di prima attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

- a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
- b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 14, le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:

- a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
- b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.agenziaentrate.gov.it> alla voce documentazione.

**Agenzia delle Entrate: Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie - Risoluzione n. 17/E.**

L'Agenzia delle Entrate, risponde ad una istanza di interpello in relazione alla applicabilità dell'articolo 32 del DPR n. 601 del 1973 nel caso della cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie.

In particolare, il quesito riguarda l'applicabilità della aliquota agevolata del 2 per cento prevista per l'acquisto della prima casa, ove, al momento della stipula dell'atto, ricorrano le condizioni

previste dalla Nota II -bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Secondo l'Agenzia delle Entrate deve ritenersi che per gli atti di cessione delle aree già concesse in diritto di superficie stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, ferma restando la qualificazione dell'operazione ai fini dell'Iva, non trova più applicazione l'imposta fissa di registro, disposta dal citato articolo 3, comma 81, della legge n. 549 del 1995.

Pertanto gli atti con i quali il Comune intende cedere, agli assegnatari degli alloggi, l'area inclusa nel piano di zona consortile per l'edilizia economica e popolare sita nel territorio comunale, possano essere ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, quindi, soggetti al regime di favore di cui al citato articolo 32 del DPR n. 601 del 1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale).

Il testo integrale della risoluzione è reperibile su:  
<http://www.agenziaentrate.gov.it>  
alla voce documentazione

Adozione da parte delle Regioni dei moduli standard per la CIL e la CILA.

Il 16 febbraio 2015 è scaduto il termine previsto per l'adozione, da parte delle Regioni, dei nuovi modelli semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per le attività edilizie.

I modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, sono stati approvati dalla Conferenza unificata nel dicembre 2014.

Il nuovo modulo CILA unifica e razionalizza quelli in uso negli ottomila Comuni Italiani e dà attuazione alle semplificazioni del decreto "Sblocca Italia". Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti - è sufficiente una semplice comunicazione compilata dall'interessato e asseverata da un professionista.

Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come ad esempio le opere temporanee, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici.

Di seguito lo stato di attuazione per alcune delle regioni (fonte Ministero della Funzione pubblica) :



**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**  
E' in corso di adozione la nuova modulistica regionale adeguata a quella standardizzata e unica per tutto il territorio nazionale, adottata in sede di Conferenza Unificata. E' in fase di contestuale approvazione anche la modifica al testo regolamentare vigente.

### **Regione Lombardia**

Il lavoro di personalizzazione regionale della modulistica unificata è in corso nell'ambito di un Tavolo Regionale sull'edilizia con gli ordini professionali, allargato alle principali associazioni di categoria, ANCI e altri soggetti eventualmente interessati.

### **Regione Liguria**

I moduli standardizzati sono stati adottati il 13 febbraio con delibera della Giunta regionale n.117/2015.

### **Regione Marche**

La Regione ha adeguato la modulistica semplificata e unificata per l'edilizia alla normativa regionale di settore, nell'ambito del Tavolo permanente del Sistema regionale di SUAP di cui all'art. 1 della LR n. 7/2011.

### **Regione Piemonte**

La Regione ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo e la divulgazione telematica attraverso il sistema "MUDE Piemonte".

### **Regione Veneto**

L'adozione dei moduli standardizzati CIL e CILA è prevista entro la fine di febbraio con apposito provvedimento della Giunta.

### **Regione Autonoma della Valle d'Aosta**

La normativa regionale in materia edilizia non prevede interventi da realizzarsi con la presentazione della CIL o della CILA.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/al-via-adozione-moduli-standard-per-cil-e-cila.aspx>